



**Circolare N° 1**

Prot. n. 1703

Palermo, 23 Gennaio 2003

**Oggetto : L.R. 26 marzo 2002, n. 2, articoli 16, 17, 20, 21 e 127 (comma 5):  
adempimenti e modalità applicative.**

- **Al Presidente della Regione**
- **Agli Assessori Regionali**
- **Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali**
- **All'Ispettore Generale dell'Azienda Foreste Demaniali**
- **Ai Collegi dei Revisori presso gli Enti Regionali**
- **Ai Dirigenti degli Uffici Speciali**
- **Alle Ragionerie centrali degli Assessorati Regionali**
- **Alla Corte dei Conti - Sezione di controllo**

**LORO SEDI**

La legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ha dettato disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002 che vanno ad interessare anche enti e aziende sottoposti a tutela e vigilanza da parte dell'Amministrazione regionale.

Per unicità d'indirizzo nell'applicazione degli articoli indicati in oggetto, si ritiene necessario fornire precise indicazioni sulle modalità applicative ed ambito di riferimento, per venire incontro alle numerose istanze pervenute in tal senso.

E' opportuno chiarire, preliminarmente, che il riferimento ad enti, aziende e istituti è da intendere in senso non letterale, rientrando nello spirito della norma anche enti diversamente denominati, quali ad esempio i consorzi di bonifica, ed in ogni caso quelli che ricevono in maniera non occasionale finanziamenti regionali e che sono sottoposti a controllo e/o vigilanza da parte della Regione.

**L'art. 16 Adesione al circuito nazionale acquisti** - ha esteso l'ambito di applicazione "alle restanti pubbliche amministrazioni" ed, in particolare, alle aziende

unità sanitarie locali ed ospedaliere, al fine di realizzare importanti economie, tenuto conto che, ai sensi del 2° comma dell'art. 8 della l.r. 10/12/2001, n. 20, gli acquisti di beni e servizi possono essere effettuati al di fuori della convenzione soltanto a prezzi inferiori a quelli fissati nella stessa. Per l'acquisto dei beni non indicati nella convenzione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

**L'art. 17- Riduzione compensi agli organi** – ha fissato l'ammontare dei compensi per il triennio 2002/2004 nella misura stabilita all'entrata in vigore della legge in oggetto ridotta del 10%. Detta decurtazione riguarda i compensi da corrispondere ai presidenti ed ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione, consulenza e controllo nonché ai commissari straordinari di enti ed aziende sottoposti a vigilanza, controllo e tutela della Regione.

Le riduzioni in argomento, da applicarsi anche ai componenti dei collegi dei revisori delle Aziende sanitarie, ospedaliere ed equiparate, dovranno essere effettuate, con decorrenza dal 1° gennaio 2002, in aderenza al disposto di cui al 2° comma dell'art. 131 della norma in argomento, con trattenute a conguaglio. Ove tale procedura non fosse più attivabile, le amministrazioni competenti dovranno richiedere la restituzione delle quote di decurtazione direttamente agli interessati.

**L'art. 20 - Vigilanza enti** - della stessa legge ha sostituito la precedente formulazione dell'art. 32 della l.r. 7 marzo 1997 n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

La disposizione impone la trasmissione all'Assessorato scrivente da parte degli Organi di tutela e vigilanza, prima dell'approvazione, dei vari documenti contabili e regolamenti di enti, aziende e istituti regionali, per l'acquisizione del parere preventivo e obbligatorio.

Con il parere, oltre alla conformità degli atti alle norme di contabilità, si valuterà il contenuto delle relazioni previsionale e programmatica e della relazione illustrativa di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge in argomento.

In ordine alle delibere di variazione di bilancio appare il caso di ribadire che le stesse divengono esecutive dopo l'approvazione da parte dell'Organo Tutorio. Pertanto si invitano gli Enti destinatari della presente circolare dall'astenersi dal considerare esecutive le delibere di variazione prima che le stesse vengano approvate dall'Organo Tutorio, ad eccezione di quelle immediatamente esecutive di cui al successivo comma 3 che devono essere trasmesse per conoscenza anche all'Assessorato scrivente, in qualità di amministrazione vigilante al pari dell'organo tutorio in uno al parere del collegio dei revisori.

I commi 4 e 5 confermano la precedente formulazione dell'art. 32 della l.r. 06/97.

Il comma 6 disciplina la modalità di erogazione dei contributi di funzionamento, introducendo quale novità la decurtazione dell'avanzo di amministrazione, residuo dopo la compensazione con la seconda semestralità dell'anno di riferimento, con le semestralità degli anni successivi.

Il comma 7 introduce, per i trasferimenti a carico del bilancio della Regione, il divieto di emissione di aperture di credito in favore dei legali rappresentanti degli

enti, aziende e istituti regionali, fatte salve diverse modalità previste da specifiche disposizioni legislative.

Il comma 8 prevede l'estensione delle disposizioni previste dal rivisitato art. 32, commi 1,2 e 4 anche alle Aziende unità sanitarie locali, alle Aziende Ospedaliere, alle Aziende Policlinico, all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e al CEFPAS (Centro formazione permanente per l'aggiornamento del personale del servizio sanitario).

Le Ragionerie centrali vorranno vigilare affinché l'erogazione dei contributi sia relativa alla prima che alla seconda semestralità, avvenga al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile. Vorranno altresì notiziare lo scrivente circa la quantificazione delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 06/03/1997 n.6 e successive modifiche. Si rende inoltre necessario che le Ragionerie centrali vigilino sulla emissione degli ordini di accreditamento in favore dei legali rappresentanti degli enti regionali affinché venga accertato che l'emissione degli stessi sia suffragata da specifiche disposizioni legislative.

**L'art. 21 - Modalità erogazioni in favore di enti, aziende e istituti** - integra l'art. 17 della l.r. 17/3/2000, n. 8, che prevede, con il nuovo comma 2, la presentazione, in uno al bilancio di previsione, di una relazione previsionale e programmatica relativa all'esercizio finanziario di riferimento, che riveste, nelle specificazioni riportate nello stesso comma, un'importanza fondamentale per il monitoraggio sull'attività degli enti.

La relazione illustrativa, allegata al conto consuntivo o al bilancio di esercizio, dovrà consentire di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Dalla relazione previsionale e programmatica dovranno, in ogni modo, risultare:

- le caratteristiche dell'ente;
- la tipologia del territorio;
- la natura della economia insediata e dei servizi resi;
- le risorse umane impiegate (personale in servizio suddiviso per qualifiche) i beni strumentali utilizzati e i relativi costi;
- le fonti di finanziamento, con relativa valutazione ed esposizione separata dell'andamento storico delle stesse e del costo degli eventuali indebitamenti bancari;
- le spese correnti, con separata indicazione delle diverse tipologie, quali quelle per personale, come sopra descritto, per spese generali, per attività istituzionale (con ulteriore dettaglio del costo dei servizi resi).

Per ogni punto della relazione previsionale dovranno essere evidenziati nella relazione illustrativa i risultati conseguiti, i relativi costi e gli scostamenti rispetto alle previsioni, con, in particolare, l'indicazione del rapporto tra totale degli impegni assunti nell'anno sul totale delle risorse disponibili e del rapporto tra totale spese dell'anno su totale impegni assunti.

Il nuovo comma 3 del citato art. 17, nell'ottica della razionalizzazione della spesa, collegata ad una più proficua utilizzazione delle risorse finanziarie, impone, per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003, una riduzione minima del 3% delle spese per acquisto di beni e servizi rispetto a quelle sostenute nell'esercizio finanziario 2000, come determinate dal relativo conto consuntivo. La disposizione comporta che nei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2003 gli stanziamenti relativi alle spese in questione non potranno superare il 94% di quelle sostenute nell'es. fin. 2000. Qualora gli enti non provvedessero in armonia con la predetta disposizione, il contributo di funzionamento dell'esercizio successivo verrebbe decurtato in percentuale pari alla eventuale mancata riduzione. Il successivo comma 4 prescrive, sempre per ciascun esercizio finanziario 2002 e 2003, un incremento delle entrate autonome non inferiore al 5% delle medesime entrate accertate per l'esercizio finanziario 2000 con il relativo conto consuntivo, con previsione di riduzione dei contributi e dei trasferimenti di parte corrente senza vincolo di specifica destinazione, a carico del Bilancio della Regione, in misura percentuale corrispondente al mancato incremento.

Per il corrente esercizio finanziario, i bilanci di previsioni degli enti interessati dovranno, pertanto, riportare una previsione di entrate autonome pari al 110% di quelle accertate con il conto consuntivo 2000.

Le superiori economie e maggiori entrate non rientreranno nel meccanismo di riassorbimento da parte della Regione Siciliana della quota di avanzo di amministrazione in tal modo conseguita, di cui al 6° comma dell'articolo 32 della legge regionale 06/03/1997 n.6 e successive modifiche.

Si richiama, infine, l'attenzione sull'**art. 127- Informazione e comunicazione** - che prevede, al comma 5, l'obbligo per tutti gli enti di cui all'art. 1 della l.r. 30 aprile 1991, n. 10, di individuare, in sede di predisposizione dei bilanci annuali, un capitolo o un conto dedicato alle spese complessive per la comunicazione e l'informazione pubblica, in una percentuale non inferiore al 2 per cento delle risorse generali.

Le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a dare ampia diffusione della presente agli enti, aziende e istituti sottoposti a controllo e vigilanza.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: <http://www.regione.sicilia.it/bilancio/index.htm> e potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.

**L'ASSESSORE**  
**Alessandro Pagano**